

ALL. 2 - VERBALE DI ACCORDO TBS IT - 02.01.19

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
(ex art. 411 c.p.c. e art. 2113 c.c.)

- In data, presso si sono incontrati:
- **TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES** srl, rappresentata da, (in seguito anche denominata "TBS IT" oppure "la Società");
- **Il/la sig./ra** (in seguito anche denominato/a "il/la dipendente");
- **il sig.** in qualità di Conciliatore designato dal sindacato

TBS IT e dipendente congiuntamente anche denominati "le Parti".

Il Conciliatore, al cui Sindacato d'appartenenza il/la dipendente conferisce formale mandato di assistenza, che deve intendersi recepito nel presente verbale, accertata l'identità delle Parti, le capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione sindacale, giusto il combinato disposto degli artt. 2113, 4° comma c.c. e degli artt. 411 comma 3° e 412 c.p.c.

Premesso che

- il/la sig./ra è alle dipendenze di TBS IT, con rapporto a tempo indeterminato iniziato il, disciplinato dal CCNL per l'industria metalmeccanica privata e con attuale inquadramento alla categoria del CCNL medesimo;
- in data 02 gennaio 2019 è stato stipulato fra TBS IT, RSU, FIOM CGIL e UILM UIL nazionali l'accordo di chiusura della procedura di licenziamento collettivo attivata dalla Società il 19 ottobre 2018, procedura e accordo che qui si considerano a tutti gli effetti di legge espressamente ed integralmente richiamati;
- l'accordo di cui trattasi (punto 4) prevede l'effettuazione dei licenziamenti per riduzione di personale alla data del 31 gennaio 2019, sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, in quanto da TBS IT ritenuto coerente e compatibile con le esigenze organizzative aziendali della programmata riduzione;
- l'accordo prevede, altresì, il riconoscimento al dipendente interessato di una somma a titolo d'incentivo all'esodo pari a n. quattro mensilità individuali lorde computate come nell'intesa collettiva già appositamente definito, attraverso la procedura di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 C.p.C., conforme allo schema (All. 2) contenuto nell'accordo stesso, per l'espressa rinuncia individuale a qualsiasi impugnativa del licenziamento, nonché a qualsiasi rivendicazione inerente l'intercorso rapporto di lavoro e la sua risoluzione;
- il/la dipendente ha manifestato la propria irrevocabile adesione alla proposta conciliativa di cui sopra e, pertanto, è a conoscenza e concorda che il suo nominativo si trova inserito nell'elenco facente parte integrante (All. 1) del citato accordo collettivo del 2 gennaio 2019, elenco sottoscritto e validato da tutte le parti firmatarie dello stesso, riferito ai dipendenti che hanno accettato il criterio della non opposizione al licenziamento;
- in applicazione del citato accordo sindacale, al/alla dipendente viene in pari data odierna notificato il licenziamento, per riduzione di personale, avente effetto con il 31 gennaio 2019 (ultimo giorno di rapporto).

OUT C
CP
BIA

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e canone interpretativo primario del presente verbale.
2. Il/la dipendente accetta il licenziamento per riduzione di personale notificatogli dalla Società con lettera di pari data odierna, avente effetto dal 31 gennaio 2019; la cessazione del rapporto avverrà a tale data senza ulteriori comunicazioni e senza alcun effetto sospensivo a qualsiasi titolo intervenuto (es. malattia, etc.).
3. Il/la dipendente espressamente ed irrevocabilmente rinuncia a qualsiasi impugnazione del licenziamento medesimo, in qualsivoglia sede.
4. Il periodo dal 1° al 31 gennaio 2019 sarà ad ogni effetto ed in ogni caso considerato utile ai fini del decorso del preavviso, che pertanto, relativamente al suddetto periodo 1° - 31 gennaio 2019 dovrà considerarsi automaticamente assolto quale che sia la posizione, in attività o meno, del/della dipendente e senza oneri aggiuntivi per l'azienda. Per la sola eventuale quota di maggior preavviso laddove spettante in ragione dell'inquadramento contrattuale del/della dipendente in base al ccnl, allo/alla stessa sarà riconosciuta, limitatamente a detta eventuale quota, la corrispondente indennità sostitutiva.
5. Considerato tutto quanto precede ed in applicazione e adesione a quanto previsto al punto 8 dell'accordo collettivo sindacale 2 gennaio 2019, il/la dipendente dichiara di essere completamente soddisfatto/a e di non aver nulla a pretendere da TBS IT e/o eventualmente dai soci della stessa per alcun titolo, ragione o causa derivante da qualunque fatto o atto fino ad oggi accaduti, rinunciando espressamente ad ogni causa anche in corso, promossa e/o promuovenda, pretesa, azione, eccezione, facoltà e domanda comunque connessa od anche solo occasionata dal rapporto di lavoro intercorso, dalle prestazioni ed attività reciproche e comunque per ogni ragione creditoria, dichiarando di rinunciare anche in via di transazione generale novativa ex artt. 1965 c.c. ad ogni e qualsivoglia pretesa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo il/la dipendente dichiara di rinunciare nei confronti della Società a qualsiasi pretesa relativa a: competenze retributive dirette/indirette, anche arretrate, per diverso livello d'inquadramento; lavoro straordinario, festivo e notturno e relative maggiorazioni; eventuali mensilità/erogazioni aggiuntive, ivi compresa la 13^a mensilità, relative a qualsiasi annualità pregressa e/o corrente, nonché per eventuali quote, a qualsiasi annualità riferibili, degli istituti stessi; fringe benefits e relative incidenze sugli istituti retributivi indiretti e/o differiti; indennità/compensi/retribuzioni per qualsiasi titolo e natura; trattamenti di trasferta; rimborsi spese, interessi; modalità di gestione/utilizzo di cigo, cigs, cds, e relativi effetti di qualsiasi natura, etc. Il/la dipendente rinuncia altresì ad ogni altra domanda e/o pretesa, anche di carattere risarcitorio, per pretesi danni da demansionamento, all'immagine ed alla professionalità, per preteso danno patrimoniale, non patrimoniale, esistenziale, comunque riconducibile al rapporto intercorso con la Società e/o a comportamenti dell'una o dell'altra parte.
Parimenti l'azienda rinuncia a qualsiasi pretesa e/o richiesta nei confronti del lavoratore in relazione all'intercorso rapporto di lavoro.
Resta salva per il lavoratore/la lavoratrice la sola verifica contabile della correttezza dei calcoli operativi relativi alle competenze di fine rapporto. Le eventuali ferie e/o permessi fruiti in eccedenza rispetto alla quota maturata non saranno trattenuti ed addebitate ai lavoratori interessati.
6. A fronte della rinuncia all'impugnativa di licenziamento di cui al precedente punto 3 e preso atto delle dichiarazioni e rinunzie di cui al punto 5, la Società, in attuazione di quanto al punto 8 dell'accordo sindacale del 2 gennaio 2019, riconosce al/alla dipendente - che accetta - a titolo d'incentivo all'esodo, una somma lorda pari a quattro mensilità di

cc
OKC

ME

4

3

2

1

34

retribuzione lorda individuale, computata sul valore in atto al 31 dicembre 2018 e secondo le componenti stabilite nell'accordo sindacale sopra citato. Detta somma verrà liquidata, previa effettuazione delle ritenute di legge, unitamente alle competenze di fine rapporto e a quanto previsto dal CCNL in materia di welfare di competenza 2018 (€ 150,00), con il cedolino paga del mese di gennaio 2019. Solamente il TFR, anche ai fini della corretta determinazione della rivalutazione di legge, sarà riconosciuto con il cedolino paga del mese di febbraio 2019.

7. Le Parti dichiarano e si scambiano il reciproco impegno alla massima riservatezza della presente conciliazione e del contenuto della stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

TBS/IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES srl

Il/la dipendente

Il Conciliatore

Antonio Di Rosa
Lupo d'Alti

TEC
OVFC
[Signature]
[Signature]
CC
[Signature]